

# proposta di legge n. 211

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 6 giugno 2012*

---

DISCIPLINA IN MATERIA DI POLITICHE INTEGRATE  
DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge detta norme per la promozione di un sistema di politiche integrate di sicurezza del territorio regionale e disciplina l'ordinamento e le funzioni di polizia locale.

Il testo è articolato in sei capi e ventuno articoli.

Il capo primo è dedicato alle disposizioni generali e consta di un articolo unico che individua oggetto e finalità.

Nel capo secondo sono individuati i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione del sistema integrato di sicurezza e nella predisposizione di un'efficiente organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale, con l'individuazione delle relative funzioni.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, avuto riguardo al sistema integrato di sicurezza, assegna alla Regione compiti di promozione e collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali (lett. a); compiti di sostegno alla progettazione degli interventi degli enti locali (lett. b); la promozione di iniziative educative e culturali nelle scuole (lett. c); l'attivazione di politiche tese a favorire l'integrazione tra gli interventi statali e quelli regionali in materia di immigrazione clandestina (lett. d); la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali (lett. e). Rispetto a tali funzioni la Giunta regionale determina le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi (art. 2 comma 3).

Il comma 2 dell'articolo 2 attribuisce alla Regione la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni di polizia locale al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

Ai Comuni spetta il compito di concorrere a definire un sistema integrato di politiche di sicurezza (art. 3), anche tramite la stipulazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato (articolo 4), e promuovendo la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale (articolo 5).

L'articolo 6 prevede la costituzione del Comitato tecnico consultivo per la sicurezza integrata e la polizia locale. Tale organo è composto dai dirigenti dei servizi regionali interessati, dai rappresentanti degli enti locali nonché da esperti di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e prevenzione dell'illegalità nonché

in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale.

Esso svolge principalmente funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale e di consulenza giuridica e tecnica in materia di polizia locale agli apparati di polizia locale presenti sul territorio che ne facciano richiesta. Inoltre, costituisce la sede di confronto per la definizione degli atti di collaborazione istituzionale, per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di politiche integrate di sicurezza nonché per la verifica della loro attuazione.

Quale norma di chiusura del Capo secondo, la legge prevede l'istituzione della giornata della polizia locale. Tale ricorrenza annuale è destinata all'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada, all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale (articolo 7).

Il Capo terzo contiene le norme relative ai profili ordinamentali e funzionali della polizia locale. In particolare l'art. 8 demanda alla Giunta il compito di definire le caratteristiche e gli standard minimi dei corpi o servizi di polizia locale (comma 3), mentre ai Comuni quello di disciplinare con regolamento l'organizzazione e le modalità operative di svolgimento dei compiti istituzionali.

L'articolo 9, nel rispetto dell'inquadramento previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, disciplina la dotazione organica e le figure professionali degli appartenenti alle strutture di polizia locale.

L'articolo 10 contiene le norme che disciplinano le funzioni di polizia locale. Tali funzioni comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini. Infine, l'articolo 11 chiude il Capo terzo individuando ruolo e compiti del responsabile del servizio (o comandante del corpo, ove istituito).

Il Capo quarto demanda alla Giunta regionale la regolamentazione delle caratteristiche tecniche e morfologiche delle uniformi, delle tessere di riconoscimento e dei contrassegni degli appartenenti alla polizia locale (articolo

12) nonché di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti trasmissivi (articolo 13, comma 1, lettera a) e del numero unico telefonico di emergenza per la polizia locale collegato con il territorio regionale (articolo 13, comma 1, lettera b).

Il Capo quinto assegna alla Regione, attraverso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, in collaborazione con gli enti locali, il compito di programmare e realizzare l'attività formativa degli appartenenti alla polizia locale.

In particolare, sono previsti i "corsi di prima formazione" per i vincitori di pubblici concorsi (articolo 15), la formazione e l'aggiornamento

del personale già in servizio (articolo 16), nonché, anche avvalendosi della collaborazione delle Università aventi sede nel territorio regionale, "corsi per l'accesso" rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale (articolo 17).

Infine, il Capo sesto, prevede: a) l'adesione della Regione al Forum europeo per la sicurezza urbana (articolo 18); b) le necessarie risorse finanziarie per dare concreta attuazione alle funzioni previste dall'articolo 2 (articolo 19); c) le norme transitorie e finali (articolo 20) e le norme abrogative (articolo 21).

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1** *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, con la presente legge:

- a) promuove un sistema integrato per la sicurezza delle persone e delle comunità con le politiche sociali, educative e territoriali della Regione e degli enti locali;
- b) disciplina l'organizzazione e le funzioni di polizia locale al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

## **CAPO II**

### **Funzioni della Regione e dei Comuni, collaborazione con le organizzazioni di volontariato, gestione in forma associata. Giornata della polizia locale**

#### **Art. 2** *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

- a) promuove la collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze e di informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi compresa la sicurezza sul lavoro;
- b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, anche in raccordo con i soggetti istituzionali e sociali interessati, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
- c) promuove iniziative educative e culturali nelle scuole secondo le finalità della legge regionale 20 novembre 1995, n. 63 (Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti) o in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- d) favorisce l'integrazione tra gli interventi statali e quelli regionali in materia di immigrazione clandestina;

e) assicura la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge.

**2.** La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

- a) stabilisce i criteri generali per l'istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
- b) promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa statale e regionale;
- c) disciplina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale, nonché delle procedure e della modulistica di servizio;
- d) definisce le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
- e) svolge attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
- f) fornisce consulenza tecnica e giuridica alle strutture di polizia locale presenti sul territorio che ne facciano richiesta;
- g) promuove attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
- h) stabilisce criteri e prevede incentivi per l'introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell'attività dei corpi e dei servizi;
- i) favorisce l'accesso alle banche dati e agli archivi utili per l'operatività della polizia locale;
- j) istituisce un numero telefonico unico di emergenza a livello regionale.

**3.** La Giunta regionale determina le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti al comma 1.

**4.** Il contributo regionale destinato ai progetti di cui alla lettera b) del comma 1 non può superare il 50 per cento della spesa prevista dal singolo progetto ed è concesso, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, per le spese di progettazione e di attuazione, con esclusione di quelle relative al personale.

### **Art. 3**

#### *(Funzioni dei Comuni)*

**1.** I Comuni, nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza e in particolare:

- a) approvano il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale;
- b) promuovono progetti destinati ad un effettivo

ed efficace controllo del territorio dell'ente locale, ivi comprese le fasce serali e notturne, compatibilmente alle vigenti norme contrattuali di settore, previa predisposizione di un'organizzazione che tuteli la sicurezza degli appartenenti alle strutture di polizia locale coinvolti;

- c) attuano politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all'interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
- d) diffondono la cultura della convivenza civile, mediante campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, del servizio di prossimità al cittadino;
- e) promuovono iniziative di animazione socio culturale in zone a rischio nonché lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
- f) attuano ogni altra azione mirata a ridurre atti di inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

#### **Art. 4**

*(Collaborazione degli enti locali con le organizzazioni di volontariato)*

**1.** I Comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato), per realizzare iniziative in collaborazione tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

**2.** I volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1, in ogni caso:

- a) devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia locale;
- b) svolgono l'attività sulla base delle indicazioni operative del comandante delle strutture di polizia locale;
- c) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- d) devono essere assicurati sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile.

**3.** L'intervento delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari può essere richiesto dagli enti locali anche in occasione di eventi civili, religiosi, ludico sportivi e calamitosi.

4. Le uniformi e i segni distintivi eventualmente utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere qualunque somiglianza con le uniformi e i segni distintivi della polizia locale e delle altre forze dell'ordine.

5. Sono escluse dalle attività di cui al presente articolo quelle previste dall'articolo 3, commi 40 e seguenti, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

#### **Art. 5**

*(Gestione in forma associata)*

1. La Regione promuove la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i criteri per la gestione in forma associata tra i Comuni, fermi restando i casi di esercizio associato obbligatorio previsti dalla normativa vigente.

2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene in particolare:

- a) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, anche attraverso una centrale operativa unica, basate su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti gli enti locali associati;
- b) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata e i rapporti tra tali strutture e il responsabile della struttura associativa;
- c) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative.

3. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra gli enti locali singoli o associati per realizzare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale ivi compresa l'istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

#### **Art. 6**

*(Comitato tecnico consultivo per la sicurezza integrata e la polizia locale)*

1. Il Comitato tecnico consultivo per la sicurezza integrata e la polizia locale, di seguito denominato "Comitato tecnico", è organo consultivo della Giunta regionale e costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale, per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di politiche integrate di sicurezza nonché per la verifica della loro attuazione.

**2.** Il Comitato tecnico è istituito con deliberazione della Giunta regionale. Resta in carica per la durata della legislatura regionale e ha sede presso la struttura organizzativa regionale competente.

**3.** Il Comitato tecnico è composto da:

- a) il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile che lo presiede;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali o da un funzionario delegato appartenente a tale struttura;
- c) tre rappresentanti degli enti locali, di cui due designati dalla sezione regionale dell'ANCI e uno designato dalla sezione regionale dell'UPI fra i Comandanti dei corpi o servizi di polizia provinciale;
- d) tre esperti di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due di comune accordo da quelle maggiormente rappresentative della polizia locale aventi sede nella regione;
- e) tre esperti di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità nominati dalla Giunta regionale.

**4.** Il Comitato tecnico svolge attività di consulenza giuridica e tecnica in materia di polizia locale agli apparati di polizia locale presenti sul territorio che ne facciano richiesta.

**5.** Il Comitato tecnico, inoltre, formula proposte alla Giunta regionale ed esprime pareri in merito:

- a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- b) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi della polizia locale;
- c) ai programmi di formazione, studio, aggiornamento e riqualificazione rivolti agli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- d) agli indirizzi volti a uniformare la modulistica e le procedure, comprese quelle per il reclutamento degli addetti della polizia locale;
- e) alle iniziative di comunicazione e formazione rivolte alla popolazione in materia di politiche integrate di sicurezza e di polizia locale;
- f) ogni altra attività di rilevante interesse per le politiche integrate di sicurezza e la polizia locale.

**6.** Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il suo Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.

7. Il Presidente può invitare alle sedute, se la situazione lo richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.

8. Ai componenti del Comitato tecnico, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta solo un rimborso spese, determinato con legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato tecnico. Non è dovuto alcun rimborso spese nel caso in cui i componenti del Comitato tecnico non dipendenti della Regione ricevano già altro emolumento o rimborso spese dall'ente o dalla struttura di appartenenza per le attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Comitato tecnico medesimo.

9. Il Comitato tecnico si avvale di norma della struttura regionale competente e del personale ad essa assegnato. La composizione, le modalità e i criteri di funzionamento sono definiti con atto del dirigente della medesima struttura.

#### **Art. 7**

*(Giornata della polizia locale)*

1. È istituita la "Giornata della polizia locale" da svolgersi il 10 dicembre di ogni anno in concomitanza con la celebrazione della "Giornata delle Marche" prevista dalla legge regionale 1° dicembre 2005, n. 26 (Istituzione della "Giornata delle Marche").

2. In occasione della "Giornata della polizia locale" sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle loro funzioni.

### **CAPO III**

#### **Ordinamento della polizia locale**

#### **Art. 8**

*(Istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge i Comuni istituiscono corpi o servizi

di polizia locale e ne disciplinano con regolamento l'organizzazione.

**2.** I corpi di polizia locale sono istituiti purché sussistano le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

- a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, nonché di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa;
- b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio;
- c) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione dell'infortunistica stradale.

**3.** La Giunta regionale definisce il numero minimo di unità di personale di polizia locale necessario per la costituzione del corpo, gli standard essenziali che i corpi devono possedere in rapporto alla popolazione residente e fluttuante, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire.

**4.** I corpi e servizi di polizia locale adottano preferibilmente un'organizzazione improntata ai principi del decentramento e della prossimità nei confronti della collettività.

### **Art. 9**

#### *(Organizzazione della polizia locale)*

**1.** Ai fini di garantire la necessaria omogeneità nel territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, gli appartenenti alle strutture di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

- a) responsabile del servizio o comandante del corpo, ove istituito;
- b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vice comandanti;
- c) agenti.

**2.** La dotazione organica delle strutture di polizia locale è costituita di norma da un'unità di personale ogni ottocento abitanti.

**3.** L'ente locale può prevedere un rapporto diverso da quello di cui al comma 2 per particolari esigenze organizzative locali, con particolare riguardo alla stagionalità turistica, all'estensione territoriale, allo sviluppo delle strade e alla densità del traffico, alla quantità degli insediamenti produttivi e commerciali, alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, alla consistenza dei fenomeni criminosi.

**4.** I servizi di polizia locale o i corpi, ove istituiti, dipendono direttamente dal sindaco e

non possono essere ricompresi in settori o aree amministrative più ampie.

**5.** Il comandante del corpo dipende funzionalmente solo dal sindaco e riveste la categoria considerata apicale nell'ente di appartenenza.

#### **Art. 10**

##### *(Funzioni di polizia locale)*

**1.** Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

**2.** I corpi e i servizi di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti e in particolare:

- a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.

**3.** Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria di competenza dell'ente locale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale.

**4.** Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono ordinariamente le loro funzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

**5.** Ai sensi delle disposizioni statali in materia, gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono compiere fuori dal territorio di competenza:

- a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) operazioni di polizia condotte durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) attività in collaborazione con altre strutture

di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in attuazione degli appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

**6.** Per specifiche indagini di polizia giudiziaria, i limiti territoriali possono essere superati sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste.

**7.** Gli appartenenti alle strutture di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

**8.** Gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono svolgere le funzioni di competenza armati, in conformità a quanto stabilito dalle norme dello Stato. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, può prevedere l'impiego di strumenti difensivi diversi dalle armi, se autorizzati dalla normativa statale.

**9.** Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di addetti e mezzi assegnati alla polizia locale medesima.

**10.** Le attività richieste dalle pubbliche amministrazioni sono esenti dal pagamento di tariffe.

#### **Art. 11**

*(Responsabile del servizio o comandante del corpo)*

**1.** Il responsabile del servizio di polizia locale o il comandante del corpo, ove istituito:

- a) dirige lo svolgimento delle attività di competenza ed emana gli ordini e le disposizioni organizzative e operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) è responsabile della organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
- c) attua gli indirizzi e le direttive del sindaco.

**2.** L'incarico di responsabile del servizio o di comandante del corpo può essere attribuito agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale o ad altri soggetti aventi analogo profilo professionale di comprovata esperienza con riferimento agli specifici compiti loro affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altri compiti o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza, compresa la dirigenza di settori che non siano quelli della polizia locale.

**CAPO IV**  
**Uniformi, distintivi, gradi e**  
**strumenti operativi**

**Art. 12**

*(Uniformi, tessere di riconoscimento  
e contrassegni)*

1. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale svolgono le proprie attività in uniforme, salvo i casi in cui il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, preveda diversamente.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, disciplina:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi degli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità e onorificenza, apponibili sull'uniforme;
- e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
- f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi operativi in dotazione.

3. E' fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte, purché riprendano la foggia, i colori e i distintivi delle uniformi di cui al comma 2.

4. Uniformi e segni distintivi devono essere distinguibili rispetto a quelli delle forze dell'ordine e delle forze armate.

5. Le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi utilizzati dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza e dal personale di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche di cui al comma 2.

6. I veicoli immatricolati ad uso esclusivo di polizia stradale di proprietà dei corpi e servizi di polizia locale sono soggetti al pagamento forfettario della tassa di proprietà regionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 13**

*(Strumenti operativi e numero telefonico unico regionale per la polizia locale)*

1. La Giunta regionale definisce:

- a) le caratteristiche tecniche degli strumenti trasmissivi in dotazione alle strutture di polizia locale in conformità alla normativa statale;
- b) le modalità per l'istituzione presso la sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), del numero unico telefonico di emergenza per la polizia locale collegato con il territorio regionale.

**CAPO V****Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale****Art. 14**

*(Attività formativa)*

1. La Regione programma e realizza le attività formative degli appartenenti ai servizi e ai corpi della polizia locale previste negli articoli 15, 16 e 17, in collaborazione con gli enti locali, attraverso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), di seguito denominata "Scuola regionale".

2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno formativo indicato dagli enti locali, definisce i contenuti generali dei programmi formativi per l'accesso alle diverse figure professionali, per il personale assunto a tempo determinato e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, nonché le modalità di svolgimento dei corsi.

3. L'attività formativa può essere svolta in forma decentrata nel territorio regionale, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli operatori.

4. Gli appartenenti ai servizi e ai corpi della polizia locale assunto a tempo determinato dagli enti locali sono adibiti al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione realizzato dall'ente locale in base a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

5. L'albo dei docenti per le attività formative di cui al comma 1, è tenuto dalla Scuola regionale ed è istituito e aggiornato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Sono iscritti d'ufficio all'albo tutti coloro che risultano avere insegnato almeno una volta a corsi di "prima formazione" o "aggiornamento" alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La Regione organizza, dietro richiesta degli enti locali, lezioni per il conseguimento della patente di servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia.

#### **Art. 15**

*(Corsi di prima formazione)*

1. La Scuola regionale organizza corsi di prima formazione, con verifica finale della preparazione acquisita, obbligatori per i vincitori dei concorsi indetti per il reclutamento a tempo indeterminato e comunque per ogni nuova unità addetta allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge. I corsi di prima formazione sono obbligatori entro due anni dall'assunzione.

2. In caso di assunzione tramite corsi concorso, la partecipazione agli stessi equivale alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, a condizione che i contenuti del corso predisposto dall'ente locale ai fini del concorso siano conformi a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

#### **Art. 16**

*(Formazione e aggiornamento)*

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale, la Scuola regionale organizza:

- a) corsi di formazione specifica e di elevata specializzazione per i responsabili dei servizi e per i comandanti dei corpi;
- b) corsi e seminari di aggiornamento e di specializzazione anche in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

2. Al termine dei corsi di cui al comma 1 viene rilasciato apposito attestato.

#### **Art. 17**

*(Corsi per l'accesso)*

1. La struttura regionale competente in materia di polizia locale promuove, anche avvalendosi della collaborazione delle Università aventi sede nel territorio regionale, corsi formativi di preparazione rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale.

2. La realizzazione dei corsi di cui al comma 1 può essere affidata alla Scuola regionale.

3. Il superamento delle prove finali dei corsi di cui al comma 1 può costituire titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi pubblici indetti dagli enti locali.

**CAPO VI****Adesione della Regione al Forum europeo  
per la sicurezza urbana,  
norme finanziarie, transitorie e finali****Art. 18**

*(Adesione al Forum europeo per  
la sicurezza urbana)*

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale con sede a Parigi.

2. I diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

**Art. 19**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa complessiva di euro 589.099,99.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte a carico delle seguenti UPB del bilancio di previsione per l'anno 2012: UPB 10601: euro 3.099,99, UPB 10606: euro 286.000,00, UPB 10613: euro 300.000 e che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali indicate all'articolo 21.

4. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2012.

**Art. 20**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 6 è costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione di tale organo continuano ad operare l'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) e il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 5, comma 1; 8, comma 3; 12, comma 2; 13, comma 1.

3. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi sono adeguate entro un anno dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali diversi dai Comuni che adeguano allo scopo i propri ordinamenti.

5. Fino all'adozione degli atti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 21 e i relativi provvedimenti attuativi.

#### **Art. 21** *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le leggi regionali:

- a) 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale);
- b) 26 aprile 1990, n. 28 (Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale);
- c) 19 novembre 1996, n. 49 (Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale");
- d) 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

2. Sono altresì abrogati:

- a) il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40 (Assestamento del bilancio per l'anno 1998);
- b) l'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);
- c) l'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001).